

nistero, prima cioè dello Statuto, fu chiesto da qualche persona il traslocamento del capoluogo di mandamento da Bannio a Pontegrande, e che questo fu negato per la sola ragione che si sarebbe richiesta una legge apposita.

A questo fatto addotto dall'onorevole Botta ne contrapporrei un altro assai somigliante e molto autorevole per lui. Sono in grado di assicurarlo che sotto il Ministero d'uno dei suoi migliori amici politici, cioè sotto il Ministero dell'onorevole Sineo si è consumato questo traslocamento con puro atto di potere esecutivo. Non credo che perciò l'onorevole Botta vorrà accusare l'onorevole Sineo di avere prevaricato, invadendo le attribuzioni del potere legislativo!

Il traslocamento del capoluogo di mandamento da Bannio a Pontegrande venne promosso dall'onorevole Sineo in udienza reale del 27 febbraio 1849, e consumato senza il concorso del potere legislativo, quantunque neppure vi fosse il parere del Consiglio provinciale. Questo fatto lo ricavai dai registri del Ministero di grazia e giustizia, e si può tenere come ufficiale.

Il caso dunque che venne accennato dall'onorevole Botta non farebbe per lui, ma definitivamente starebbe contro di lui.

Però per amore della verità debbo aggiungere che non fa a capello col caso che si discute: Pontegrande e Bannio non sono due comuni distinti come nel caso attuale, ma due frazioni dello stesso comune, ecco la differenza.

Questa spiegazione prova che io non tendo in nessun modo a menomare l'importanza o la gravità del fatto che ora si vuole sindacare, ma bramo di esporlo nella sua nuda verità, e sostengo che, considerato nella sua nuda verità, il Ministero non ha sorpassato menomamente i limiti del suo potere.

Aggiungerò ancora un'osservazione pratica per meglio dimostrare che non è conveniente di affidare alla legge la determinazione dei capoluoghi di mandamento. Si supponga il caso che si debba rivedere la circoscrizione dei mandamenti, e che all'uopo venisse presentata una legge; io chiedo se il Parlamento avrebbe il coraggio di affrontare la discussione sulla determinazione di tutti i capoluoghi di mandamento; mi si dica in coscienza quali contrasti, quale tempesta non si solleverebbe nel Parlamento per determinare la sede di 400 e più capoluoghi!

Questa però non è che una considerazione secondaria e pratica; ma stando pur anche al diritto, mi pare dimostrato che l'organismo delle giudicature non è per nulla stato leso nel presente caso.

MAMELI C. Io non esito ad affermare che il potere esecutivo ha usato d'una prerogativa che indubitatamente gli compete.

La prima ragione di diritto che mi proponeva di addurre l'ha già opportunamente addotta l'onorevole deputato Lanza.

Egli è evidente che, quando i poteri, che ora sono distinti, si concentravano nella persona del Re, accadeva quasi sempre che nelle leggi si racchiudesse qualche disposizione d'indole regolamentaria. Quindi, subentrato il nuovo ordine di cose, è d'uopo che, esaminata la natura delle disposizioni, vengano separate le attribuzioni del potere legislativo da quelle dell'esecutivo.

L'altra ragione intrinseca la desumo dall'articolo 70, ove è scritto che alla organizzazione giudiziaria non si può derogare che per legge.

Ora appartiene alla organizzazione giudiziaria il creare o sopprimere tribunali o giudici; lo scemare od accrescere il numero dei giudici; il mutare la circoscrizione; l'innovare sugli stipendi o sui proventi; ma niente di ciò avviene colla mutazione del capoluogo.

Molto meno può sostenersi che sotto il nome di circoscrizione si comprenda la designazione del capoluogo, essendo queste due cose affatto distinte di loro natura, ed anche nell'articolo 209 della legge 7 ottobre 1848.

Io non parlo di esempi, mentre ho sempre per ferma la massima che si deve giudicare colle leggi, non cogli esempi.

BOTTA. L'onorevole Lanza ha citato l'esempio di un cambiamento, simile a quello che dà luogo alla presente discussione, operatosi dall'onorevole Sineo, comune amico di entrambi all'epoca cui l'onorevole Lanza allude. Non conosco questo fatto, e posso asserire che Bannio, creato capoluogo del mandamento colla legge organica, lo è tuttora.

Aggiungerò che Bannio e Pontegrande costituiscono un solo comune; ciò non ostante, e non ostante il desiderio di non pochi abitanti di quella valle, non si volle variare la residenza del giudice, perchè si credeva necessaria una legge per farlo.

Del resto io ho osservato che anche la legge del 1818 stabilisce formalmente ed invariabilmente senza il concorso di una nuova legge la sede del capoluogo di ogni mandamento, conseguentemente devo persistere nel dire che ciò che fa la legge, non si può disfare che con una legge.

In quanto alla convenienza ed all'opportunità a cui accennava l'onorevole Lanza, io non ho sollevato, nè è mio intendimento di sollevare reclami nè osservazioni, e mi dichiaro disposto a rimettermi alle sue asserzioni e cognizioni locali, ma io dico sempre che non si possono toccare e tanto meno cambiare i capoluoghi di mandamento senza una legge.

Domanderò al signor ministro se creda di poter trasportare il tribunale di prima cognizione, per esempio, da Vigevano a Mortara, perchè sono nella stessa provincia.

Credo che nessuno di voi, o signori, possa supporre una tale autorità nel Governo. L'esempio calza perfettamente per la sede del capoluogo di ciascun mandamento: vedete l'assurdo cui condurrebbe la sanzione dell'arbitrio che si è fatto lecito il potere esecutivo.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, e reggente il Ministero dell'interno. La risposta l'ho detta collo stesso decreto; io credo che il potere esecutivo avrebbe anche questa facoltà; certamente deve usarne a seconda dei bisogni e delle circostanze, dietro il parere dei Consigli provinciali e divisionali; ma il principio è sempre lo stesso. Nel modo stesso che io credo abbia il potere esecutivo la facoltà di trasportare un giudice, credo pure abbia quella di stabilire in un dato luogo la sede del tribunale di prima cognizione.

La questione non cambia punto d'aspetto. Dunque lasciamo da parte la questione se si dovesse fare una cosa o l'altra, e si esamini se realmente il potere esecutivo abbia questo diritto; ed io credo che l'abbia.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cavallini.

CAVALLINI. Io riconosco che avvii una tal quale analogia tra il caso ora citato dall'onorevole deputato Botta e quello del quale si tratta, e che per conseguenza, quando fosse in facoltà del potere esecutivo di trasferire il capoluogo di mandamento da un paese all'altro, lo stesso diritto non potrebbe essergli denegato allora che fosse questione di variare anche il capoluogo di provincia, eccettochè non vi ostasse una espressa disposizione di legge.

Del resto, dalla discussione che ebbe luogo sin qui, evidentemente appare che ci si presentano due questioni l'una dall'altra affatto distinta. L'una è di fatto, l'altra di diritto e di diritto costituzionale.

Quanto alla questione di fatto, se cioè sia o no conveniente il trasferire il capoluogo di mandamento da Frassineto